



Comune di Agrate Conturbia

Provincia di Novara

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito in Legge n. 96 del 21.06.2017, nonché alla L.R. n. 13 del 03/08/2017.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dall'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito in Legge n. 96 del 21.06.2017, nonché dalla L.R. n. 13 del 03/08/2017.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Agrate Conturbia.

Per strutture recettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere che offrono alloggio. Rientrano nel novero di tali strutture, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere ed alberghi.

Rientrano inoltre nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi, così come definiti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Agrate Conturbia, per il turismo, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Agrate Conturbia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, ivi inclusi i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi.

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Con riferimento alle locazioni brevi, il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi), il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017.

I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui sopra assumono anche la funzione di agenti contabili.

Articolo 5

Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita

dalla legge.

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in stelle.

Nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 l'imposta di soggiorno è applicata sino ad un massimo di trenta pernottamenti annui a persona.

Articolo 6

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) il gestore della struttura ricettiva e i suoi collaboratori;
- b) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
- c) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) disabili motori e sensoriali e un accompagnatore
- g) studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati da Università, scuole o enti di formazione;
- h) appartenenti alle forze di polizia statali e locali, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano nel Comune per esigenze di servizio;
- i) volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni o per emergenze ambientali;
- j) artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali organizzate dall'amministrazione;
- k) ospiti di eventi organizzati da una istituzione locale;

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 7

Riduzioni

E' applicata una riduzione pari al 30% dell'imposta per i soggetti passivi, facenti parte di un gruppo di almeno 25 persone, che pernottano in alberghi a 3 e 4 stelle.

Articolo 8

Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Agrate Conturbia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, con le seguenti modalità:

- a) mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria comunale;
- b) mediante bollettino postale o bonifico bancario.
- c) tramite procedure telematiche.

Articolo 9

Obblighi di dichiarazione

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Agrate Conturbia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Agrate Conturbia, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre solare:

- a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre;
- b) il numero dei pernottamenti soggetti ad imposta;
- c) il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6;
- d) le eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7;
- e) l'imposta dovuta;
- f) gli estremi del versamento della medesima.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune di Agrate Conturbia ed è trasmessa al medesimo anche per via telematica entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

I gestori delle strutture ricettive, in veste di agenti contabili, sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato al Comune di Agrate Conturbia entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce.

Gli obblighi del presente articolo si intendono riferiti anche ai soggetti di cui alla Legge n. 96 del 21/06/2017.

Articolo 10

Controllo e accertamento imposta

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006 n. 2006 n. 296 e s.m.i..

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Il Comune, ove possibile, previa richiesta dei competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti può:

- a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti:
- b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli artt. 9 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 9, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 12

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Ente a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 13

Rimborsi

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9.

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Non si procede a rimborso per importi pari o inferiori a 10 (dieci) euro.

Articolo 14
Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15
Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta di soggiorno ed ai tributi in generale.
